



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente rel.,

dott. Mauro Martinelli Giudice,

dott.ssa Marianna Cocca Giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 29-1/2020 r.g.fall., promosso dal
fallimento della [REDACTED]

[REDACTED] e dei suoi soci illimitatamente responsabili

in proprio [REDACTED], in persona del

curatore dott. [REDACTED] e dal fallimento della

[REDACTED], in persona del curatore [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Lenzi del

foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell'avv. [REDACTED] - ricorrenti

contro

[REDACTED], rappresentati e difesi

dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del difensore [REDACTED] - resistenti

e



██████████, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* - resistente non costituita
██████████ - resistente non costituito
avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento *ex artt.* 147, co. 1
e 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

La parte ricorrente ha concluso come in ricorso.

I resistenti hanno concluso come in memoria di costituzione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il curatore del fallimento della ██████████
di ██████████, e dei suoi soci in proprio
██████████ nonché del fallimento della
██████████, premesso che con sentenza del 28 luglio 2020 il
Tribunale di Ferrara aveva dichiarato il fallimento della società
██████████
dei suoi soci illimitatamente responsabili ██████████
(deceduto il 26 dicembre 2019 e dichiarato quindi fallito ai sensi
dell'art. 147, co. 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e ██████████
██████████ che ██████████ era titolare in vita di un'impresa
individuale, operante sotto il nome del titolare e che con
sentenza del 10 dicembre 2020 il Tribunale aveva dichiarato il
fallimento della società ██████████, ha affermato che
dall'esame della contabilità e di ulteriore documentazione
relativa alle persone – fisiche e giuridiche – fallite condotto dal
ricorrente, era emersa una serie di interconnessioni sui piani sia
soggettivo/personale, sia operativo/gestionale, sia



societario/patrimoniale/finanziario, fra le suddette società fallite e l'impresa individuale del fallito [REDACTED], la cui attività era proseguita ad iniziativa degli eredi [REDACTED] e [REDACTED] sotto il *nomen* di Comunione Ereditaria [REDACTED] ed era emerso che tutte le predette entità, pur formalmente distinte, svolgevano “attività imprenditoriale in modo assolutamente non autonomo tra loro, operando piuttosto come un unico soggetto”, ossia come una “supersocietà” di fatto.

Il curatore ha chiesto quindi che il Tribunale accerti la sussistenza, fra [REDACTED] e [REDACTED] di una società di fatto irregolare assoggettabile a fallimento ed insolvente denominata Comunione Ereditaria [REDACTED], nonché la sussistenza fra la società fallita [REDACTED] [REDACTED] la fallita [REDACTED] e la Comunione Ereditaria [REDACTED], quale avente causa per successione in morte del fallito [REDACTED], già titolare dell'omonima impresa individuale, di una società di fatto irregolare assoggettabile a fallimento ed insolvente e che per l'effetto dichiarati, ai sensi degli artt. 1, 5, 11 e 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il fallimento di entrambe tali società di fatto e, in tutti i casi, dei soci illimitatamente responsabili della prima, [REDACTED] e [REDACTED]

Si sono costituiti [REDACTED] e [REDACTED] “in qualità di eredi legittimi del Sig. [REDACTED]”, affermando che i resistenti avevano rinunciato all'eredità del *de cuius* con



atto del 4 marzo 2020; che [REDACTED] aveva “sempre avuto un ruolo marginale nel compendio aziendale in cui il padre, M. [REDACTED], era il vero *deus ex machina*”; che nel corso della sua attività, [REDACTED] era stato “coadiuvato da alcuni professionisti, che, nel momento in cui lo stesso era gravemente ammalato e successivamente alla sua morte, impartivano ordini diretti alle maestranze”, decidevano a chi eseguire i pagamenti e gestivano “l’amministrazione di tutte le società” attraverso un’incaricata; che [REDACTED] non aveva mai avuto “potere decisionale, essendo uno “strumento” nelle mani del padre prima e dei professionisti incaricati dallo stesso dopo”; che [REDACTED], moglie di [REDACTED] e madre di [REDACTED], non si era mai occupata dell’azienda del marito ed aveva cominciato a frequentarla sporadicamente solo per “stare accanto al figlio in un momento di grave crisi esistenziale dello stesso”, derivante dalla morte del padre e da una grave crisi familiare; che né [REDACTED], né [REDACTED] [REDACTED] avevano mai costituito alcuna comunione ereditaria; che [REDACTED] non aveva mai sottoscritto alcun atto diretto a costituire la comunione ereditaria e pertanto disconosceva la sottoscrizione sul relativo modulo prodotto dalla parte ricorrente.

I resistenti hanno quindi chiesto il rigetto dell’istanza di fallimento.

Depositare dalle parti le memorie autorizzate con il provvedimento del 3 novembre 2021 e dei documenti, il



Tribunale ha ammesso parzialmente le prove orali richieste, ha ordinato al terzo [REDACTED] di depositare in cancelleria l'originale del documento oggetto di disconoscimento da parte di [REDACTED], ha disposto che la cancelleria provvedesse a custodire separatamente e con ogni opportuna cautela il documento depositato, ha assegnato alla parte ricorrente termine fino al 31 dicembre 2021 per la notifica al terzo del provvedimento, ha ammesso quale scrittura di comparazione la sottoscrizione di [REDACTED] che compare in calce al mandato alle liti, ha disposto procedersi ad una c.t.u. grafologica, nominando consulente tecnico d'ufficio la [REDACTED] ed ha fissato l'udienza per l'assunzione delle prove ammesse e per il conferimento dell'incarico al c.t.u.

Si è proceduto quindi agli incombeni oggetto del provvedimento collegiale ed in seguito, essendo emerse alcune discordanze fra le dichiarazioni rese da alcuni testimoni, è stato disposto un confronto fra i testimoni stessi, esaurito il quale, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione. Su istanza delle parti, il Presidente relatore e delegato ha infine assegnato loro termini per il deposito di memorie illustrative finali e di replica.

Va rilevato preliminarmente che può essere accolta l'istanza di rimessione in termini depositata dalla parte ricorrente



il 28 marzo 2022, in quanto il documento risulta essere pervenuto a conoscenza del curatore del fallimento, come dallo stesso documentato, in data successiva alla chiusura del verbale dell'udienza nella quale il Presidente relatore ha assegnato alle parti i predetti termini per il deposito di memorie illustrative e di replica e si è riservato all'esito di riferire al Collegio.

La domanda proposta dal curatore è fondata.

Dai documenti prodotti dalla parte ricorrente e dall'esperita istruttoria è emersa, come rilevato dal curatore, l'esistenza di una serie di interconnessioni sui piani soggettivo/personale, operativo/gestionale e societario/patrimoniale/finanziario, fra le società fallite e l'impresa individuale di [REDACTED], la cui attività proseguì ad iniziativa degli eredi [REDACTED] sotto il *nomen* di "Comunione Ereditaria [REDACTED]". E' risultato provato, in particolare, che tutti i predetti soggetti, pur formalmente distinti, svolgevano la stessa attività imprenditoriale come un unico soggetto, manifestatosi anche all'esterno, perseguendo uno scopo comune, attraverso un'amministrazione ed una gestione delle risorse aziendali, anche umane, unitaria.

Quanto, in particolare, alle interconnessioni soggettive/personali, si osserva che dai documenti prodotti dal ricorrente risulta che la società [REDACTED] fu costituita il 19 ottobre 1973 da [REDACTED] (defunto e



già dichiarato fallito) e dal cugino [REDACTED] con la denominazione [REDACTED] [REDACTED]”. In seguito, entrò a far parte della società [REDACTED] (anch'esso dichiarato fallito), fratello di [REDACTED]. In data 24 novembre 2004, [REDACTED] lasciò la compagine sociale e da allora la società risultò partecipata, fino alla dichiarazione di fallimento, unicamente da [REDACTED] e [REDACTED] unici soci ed amministratori.

Nel 1999, inoltre, [REDACTED] ed [REDACTED] costituirono la società [REDACTED], della quale assunsero la carica di amministratori, conservandola fino al 2004, allorchè, come era avvenuto per la [REDACTED] [REDACTED] ne fuoriuscì, cessando altresì dalla carica di amministratore, che fu assunta, unitamente alla qualità di nuovo socio, da [REDACTED], figlio di [REDACTED]. In data 16 ottobre 2019, [REDACTED] uscirono dalla compagine sociale della [REDACTED] e cessarono dalla carica amministrativa, lasciando [REDACTED] unico socio ed amministratore (v. i documenti n. 3 e 5 della parte ricorrente). Quest'ultimo - salvo un breve e trascurabile periodo (dal 20 aprile al 25 giugno 2020), in cui la carica di amministratore fu assunta, ma solo formalmente (come si illustrerà meglio in seguito), da [REDACTED] [REDACTED] - rimase socio ed amministratore unico della S [REDACTED] fino alla dichiarazione di fallimento di tale società.



Quanto all'impresa individuale di [REDACTED] quest'ultimo ha sempre svolto la stessa attività della [REDACTED], nella stessa sede in cui la società aveva la sua e verso la medesima clientela. Il titolare fu, fino alla sua morte, [REDACTED], pure socio ed amministratore della [REDACTED] e della [REDACTED] (documento n. 6 della parte ricorrente).

Subito dopo la morte di [REDACTED], fu costituita, con effetto dal 27 dicembre 2019, la "Comunione Ereditaria [REDACTED]", come risulta dal certificato di attribuzione di codice fiscale e partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate datato 13 gennaio 2009, richiesto da [REDACTED] (documento n. 7 della parte ricorrente, sul quale si tornerà in seguito). La Comunione Ereditaria [REDACTED], di cui facevano parte il figlio [REDACTED] e, come si preciserà in seguito, la moglie del defunto [REDACTED], continuò la stessa attività già svolta dall'impresa individuale fino alla dichiarazione di fallimento.

Escludendo quindi [REDACTED], che lasciò la compagine sociale nel 2004, e [REDACTED], che assunse il ruolo formale di amministratore della [REDACTED] per un brevissimo periodo, la vicenda portata all'esame del Tribunale ha visto coinvolti sempre e soltanto le stesse imprese, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e impresa (o ditta) individuale [REDACTED] (prima) e Comunione Ereditaria [REDACTED] [REDACTED] (poi), gestite sempre come un'unica impresa dalle



medesime persone fisiche, ossia [REDACTED] (già fallito), [REDACTED] (già fallito), [REDACTED] e [REDACTED] odierni resistenti.

Quanto al ruolo svolto da [REDACTED], si osserva che quest'ultimo, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di avere impartito disposizioni e istruzioni per lo svolgimento del lavoro e delle mansioni ai soli dipendenti della [REDACTED], della quale era legale rappresentante, e di aver ricevuto istruzioni e disposizioni dal padre [REDACTED], confermando quindi ciò che era stato affermato nella memoria di costituzione, ossia che [REDACTED] aveva “sempre avuto un ruolo marginale nel compendio aziendale in cui il padre, [REDACTED], era il vero *deus ex machina*”. Negli scritti difensivi finali, il resistente ha ribadito la propria linea difensiva, che, a suo avviso, avrebbe trovato conferma nelle deposizioni testimoniali, da cui sarebbe emerso che “a seguito della malattia grave e della successiva morte del Sig. [REDACTED], il solo figlio [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della [REDACTED], provvedeva ad esercitare il proprio ruolo ed in ciò era coadiuvato dal Rag. [REDACTED] (commercialista della società) e dall'avv. [REDACTED] i quali, in alcune occasioni, davano ordini diretti alle maestranze” (pag. 5 della memoria illustrativa finale).

L'assunto difensivo del resistente circa il ruolo del tutto marginale che [REDACTED] avrebbe svolto all'interno del gruppo [REDACTED] è smentito dalle dichiarazioni rese da alcuni ex



dipendenti all'avv. [REDACTED] legale delle procedure, ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *bis* del cod. proc. pen. (v. le dichiarazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] documento n. 31 della parte ricorrente) ed inoltre dalle deposizioni dei testimoni assunti nel corso della fase istruttoria del presente procedimento.

A tale ultimo riguardo, si osserva che il teste [REDACTED] già dipendente dell'impresa individuale [REDACTED] con mansioni di autista, ha dichiarato, all'udienza del 25 gennaio 2022, che “le istruzioni e le disposizioni per lo svolgimento” del lavoro gli “venivano date da [REDACTED] e dal figlio [REDACTED] e poi, dopo la morte di [REDACTED], dal figlio [REDACTED], il quale pure dava “disposizioni e istruzioni per lo svolgimento del lavoro e delle mansioni a tutti i dipendenti del gruppo [REDACTED]. Il teste ha riferito che “per ogni questione relativa a retribuzione, ferie, permessi e malattie”, egli faceva “riferimento a [REDACTED] e a [REDACTED]” e che “lo stesso facevano anche gli altri dipendenti delle imprese del gruppo [REDACTED]. Il testimone ha affermato che “dopo la morte di [REDACTED] [REDACTED]” gli “riferì che per continuare l'attività era stata costituita la comunione ereditaria”, per la quale il teste continuò a prestare la propria attività lavorativa come autista. [REDACTED] ha aggiunto altresì di aver ricevuto da [REDACTED] “nell'agosto 2020”, quando cioè [REDACTED] era già deceduto da otto mesi, l'incarico di



recarsi “in provincia di Verona per ritirare delle balle di scarto di materiale tessile”, effettuando in tutto undici trasporti e di aver appreso da S. [REDACTED] “della costituzione della comunione ereditaria” (la deposizione è stata poi confermata dal teste all’udienza del 24 marzo 2022).

La teste [REDACTED] dipendente della [REDACTED] [REDACTED] prima e della [REDACTED] poi, con mansioni di impiegata, ha dichiarato, all’udienza del 25 gennaio 2022, che “le indicazioni circa il lavoro da fare” le “venivano date da [REDACTED] quando era in vita e successivamente dal figlio [REDACTED]” ed ha aggiunto di aver sentito “dare direttive agli autisti da [REDACTED]” (la deposizione è stata confermata all’udienza del 24 marzo 2022).

Il teste Ilario [REDACTED] dipendente della [REDACTED] con mansioni di operaio, ha dichiarato, all’udienza del 25 gennaio 2022, che “le direttive e le istruzioni circa il lavoro da svolgere” gli erano “sempre state date da [REDACTED] e che “a lui” egli si rivolgeva “per ogni questione attinente al rapporto di lavoro come ad esempio ferie, permessi, retribuzione” (anche tale deposizione è stata confermata all’udienza del 24 marzo 2022).

Il teste [REDACTED] dipendente della società [REDACTED] con mansioni di operaio, ha riferito, all’udienza del 25 gennaio 2022, che “le indicazioni e direttive circa il lavoro da svolgere” gli “venivano date da [REDACTED]”.



Il teste [REDACTED] dipendente della [REDACTED] ha affermato, all'udienza del 25 gennaio 2022, che "le direttive e le indicazioni circa il lavoro da svolgere" gli "venivano date inizialmente da [REDACTED] e poi, dopo l'aggravamento delle sue condizioni di salute, dal figlio".

Il teste [REDACTED], dipendente della [REDACTED] prima e della [REDACTED] s.r.l. poi, ha dichiarato, all'udienza del 25 gennaio 2022 che "[REDACTED] dava, talvolta, indicazioni e direttive".

Il teste [REDACTED] dipendente della [REDACTED] prima e della [REDACTED] poi, con mansioni di meccanico, ha riferito, all'udienza del 3 marzo 2022, che "quando [REDACTED] si ammalò, le disposizioni" venivano impartite al testimone da [REDACTED] e questo, si noti, anche prima che con il contratto del 30 ottobre 2019 la [REDACTED] concedesse in affitto la propria azienda alla [REDACTED] se è vero che il teste ha poi precisato che quando passò alle dipendenze della [REDACTED] le disposizioni per lo svolgimento del suo lavoro gli venivano date da [REDACTED] con ciò evidentemente riferendo temporalmente la prima parte della propria deposizione ad un momento anteriore. Il teste ha aggiunto che, "per quanto riguarda le questioni riguardanti la retribuzione, i permessi e le malattie", egli si rivolgeva "all'ufficio ed, in particolare, a [REDACTED]" (la deposizione è stata poi confermata all'udienza del 24 marzo 2022).



Il teste [REDACTED], dipendente della [REDACTED] con mansioni di operaio metalmeccanico, ha dichiarato, all'udienza del 3 marzo 2022, che "le direttive e le istruzioni riguardanti il lavoro" svolto dal teste gli "venivano impartite da [REDACTED] e che anche gli altri dipendenti, da quanto il testimone rammentava, "ricevevano le istruzioni lavorative da [REDACTED] (la deposizione è stata poi confermata all'udienza del 24 marzo 2022).

Quanto al ruolo di [REDACTED] si rileva che quest'ultima ha dichiarato all'udienza del 25 gennaio 2022 in sede di interrogatorio formale, che dopo la morte del marito, nel 2020, si recò presso il complesso immobiliare di via [REDACTED] a [REDACTED] ossia presso la sede delle società e dell'impresa individuale facenti parte del gruppo [REDACTED] "unicamente per prestare un supporto psicologico" al figlio ed ha negato di aver mai "impartito istruzioni o disposizioni per lo svolgimento delle attività lavorative del dipendenti del gruppo [REDACTED]", né di essere mai stata "punto di riferimento dei dipendenti per le questioni relative a retribuzioni, ferie, permessi, malattie". Negli scritti difensivi finali, la resistente ha ribadito la propria estraneità a "qualsivoglia società relativa al c.d. "Gruppo [REDACTED] nonché alla "Comunione Ereditaria [REDACTED] di cui" non avrebbe mai fatto parte, così come sarebbe confermato, a suo avviso, anche dalle deposizioni testimoniali (pag. 6 della memoria illustrativa finale).



L'assunto della resistente circa la totale estraneità della [REDACTED] alla gestione dell'attività imprenditoriale è smentito, oltre che, quanto meno in parte, dalle menzionate dichiarazioni rese all'avv. [REDACTED] ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *bis* del cod. proc. pen. (v. il documento n. 31 della parte ricorrente), dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria.

Il teste [REDACTED], in particolare, sentito all'udienza del 25 gennaio 2022, ha riferito che “la sig.ra [REDACTED], dopo la morte del marito, si informava talvolta dalla sig.ra [REDACTED] che seguiva il “traffico” degli autoveicoli, dove gli autoveicoli dovevano andare per sapere se le somme che aveva dato al figlio erano sufficienti per pagare il carburante e l'autostrada”, “era presente quando venivano in azienda i commercialisti e si recava con loro e con il figlio nell'ufficio adiacente alla stanza in cui si trovavano gli autisti”. Il teste ha poi dichiarato di aver sentito, dopo la morte di [REDACTED], “la sig.ra [REDACTED] lamentarsi del fatto che aveva prestato del denaro al figlio [REDACTED] denaro che quest'ultimo aveva consegnato” agli autisti “per fare gasolio”. Lo stesso testimone ha precisato, “quanto alla riunione con il commercialista” “alla quale prese parte anche la sig.ra [REDACTED], “di aver visto il commercialista, che si chiamava [REDACTED]”, “un'altra persona di Rovigo che si doveva occupare dei rapporti con le banche, un avvocato di Padova o provincia”, “che doveva essere il legale della ditta, [REDACTED] e la



madre” e di avere appreso “della qualifica e del ruolo delle prime tre persone” da [REDACTED]

La teste [REDACTED], che all’epoca era dipendente *part-time* e lavorava fino alle ore 17, ha dichiarato, sempre all’udienza del 25 gennaio 2022, di aver “visto [REDACTED] in azienda dopo la morte del marito”, ha precisato che la stessa veniva “in azienda tutti i giorni anche il pomeriggio” e “stava seduta alla scrivania” ed ha aggiunto che nella primavera del 2020 la [REDACTED] partecipò anche “a diverse riunioni, presenti il commercialista, l’avv. [REDACTED]”, che furono “ufficialmente presentati” alla testimone, la quale “intuì che si trattava di professionisti contattati per verificare le sorti dell’azienda”.

Il teste [REDACTED] ha riferito, anch’egli all’udienza del 25 gennaio 2022, di aver visto “dopo la morte di [REDACTED]”, “la moglie sig.ra [REDACTED] che si recava in ufficio tutti i giorni e vi rimaneva fino al pomeriggio”. Il testimone ha affermato di non saper dire “esattamente che mansioni svolgesse” la [REDACTED], ma ha ricordato di averla vista “presente in ufficio, dal quale talvolta usciva, per recarsi nel piazzale, ove parlava con [REDACTED], “di averla vista talvolta parlare con gli autisti”, di averla vista mangiare in azienda e di averla vista partecipare in ufficio ad almeno una decina di incontri insieme a “[REDACTED], il ragioniere [REDACTED], l’avvocato [REDACTED] e il sig. [REDACTED]”. Il teste



ha precisato di aver partecipato ad uno solo di tali incontri, nel corso del quale il ragioniere [REDACTED] informò i presenti “che stavano cercando di trovare una soluzione alla crisi economica della società” ed ha aggiunto, quanto agli altri incontri, che fra gli operai “si diceva che le riunioni erano indette per cercare di vedere come salvare l’azienda”.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato, all’udienza del 3 marzo 2022, che “in una occasione [REDACTED] chiese la corresponsione della retribuzione a [REDACTED] perché l’azienda non era in grado di pagarlo” e che “la sig.ra [REDACTED] pagò la retribuzione del dipendente”, il quale riferì al testimone tale circostanza. Il [REDACTED] ha affermato inoltre di aver visto, dopo la morte di [REDACTED] in azienda “di norma tutti i giorni”, mentre [REDACTED]”, dopo la morte del marito, “veniva in azienda intorno alle 9.30, pranzava in azienda e tornava a casa verso sera”. La stessa [REDACTED] inoltre, ha riferito il teste, andava in azienda “anche la domenica”, telefonando al [REDACTED] e chiedendogli “di andarle ad aprire l’ufficio, perché andava a fare colazione lì” e vi rimaneva, in un’occasione anche con il figlio [REDACTED], “fino verso mezzogiorno”. Il testimone ha ricordato altresì “che il 31 dicembre 2019”, in sua presenza, “un autocarro portò del gasolio e [REDACTED] per pagare la fornitura, andò in ufficio e si fece dare i soldi dalla propria madre”. Lo stesso [REDACTED], ha proseguito il teste, riferì al [REDACTED] “di aver ottenuto dalla



madre il denaro necessario per pagare il pedaggio autostradale degli autocarri”. Il testimone ha poi affermato di essersi recato in un’occasione in ufficio e di avere visto che le due persone di nome [REDACTED], che [REDACTED] aveva presentato al [REDACTED] come coloro ai quali aveva affittato una parte del capannone di Copparo per collocarvi delle balle di stracci, “si erano recate insieme alla sig.ra [REDACTED] nell’ufficio che già fu di [REDACTED] e avevano chiuso la porta”. Lo stesso teste [REDACTED] ha riferito che nel 2020 [REDACTED] gli chiese “di rivestire la carica di amministratore della [REDACTED]”, che il testimone accettò e che fu nominato amministratore, “rimanendo in carica per circa 40 giorni”. Il [REDACTED] ha poi aggiunto che non prese visione della contabilità societaria e che non dispose alcun pagamento, “perché, secondo gli accordi” con la [REDACTED], il teste avrebbe “dovuto risultare soltanto sulla carta come amministratore”, dietro compenso, che non gli venne però mai corrisposto.

Anche il teste [REDACTED] all’udienza del 25 gennaio 2022, ha dichiarato di aver visto “la sig.ra [REDACTED] in azienda in diverse occasioni”, mentre era “seduta ad una scrivania all’ingresso dell’ufficio”.

Pure il teste [REDACTED] all’udienza del 3 marzo 2022, ha confermato la presenza costante ed attiva della [REDACTED] presso la sede di Copparo, affermando di aver visto la donna “in ufficio soltanto nell’ultimo anno dopo la morte di [REDACTED] e



più precisamente di averla vista “seduta alla scrivania che era stata di [REDACTED]”, mentre scriveva ad un computer portatile.

Il solo teste [REDACTED], all’udienza del 25 gennaio 2022, ha negato di aver visto la [REDACTED] partecipare a riunioni o svolgere altre attività lavorative. Quanto alle riunioni, peraltro, l’apparente contrasto con le altre deposizioni può trovare spiegazione nel fatto che il [REDACTED] cessò il proprio rapporto di lavoro con la [REDACTED] nell’“agosto/settembre 2019”, prima, quindi, che iniziassero le riunioni che portarono poi alla stipulazione del contratto d’affitto d’azienda del 30 ottobre 2019, intervenuto fra la [REDACTED] e la [REDACTED] s.r.l. e sul quale si è a lungo soffermato il curatore nel ricorso introduttivo.

Dalle richiamate deposizioni testimoniali risulta dunque provato che [REDACTED] e [REDACTED] quest’ultima dopo la morte del marito [REDACTED], erano costantemente presenti nella sede effettiva delle tre entità che costituivano il gruppo [REDACTED]

[REDACTED] in particolare, era presente anche e sistematicamente nei giorni festivi, come solo il vero imprenditore è solito fare (ed a differenza del [REDACTED] che di domenica fu visto una volta sola). Come evidenziato dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa finale, non vi era quindi, in quelle occasioni, nessuno cui prestare “supporto



psicologico” e la presenza della [REDACTED] simboleggiava fisicamente “la continuità con il marito, prima malato poi deceduto, di cui infatti occupava stabilmente la postazione di lavoro”.

E’ provato inoltre dalle deposizioni dei testi, che sia [REDACTED] che [REDACTED] partecipavano alle riunioni con i professionisti del gruppo, aventi ad oggetto le decisioni strategiche che avrebbero dovuto fronteggiare la crisi del gruppo [REDACTED]

Dalle dichiarazioni dei testi è provato altresì che [REDACTED] erogava somme di denaro quando la cassa del gruppo era esangue, sia per il pagamento della retribuzione non corrisposta ad un dipendente, sia per far fronte alle spese correnti delle tre imprese, costituite in particolare dal pagamento del prezzo del carburante per gli autoveicoli utilizzati dai dipendenti delle imprese del gruppo.

E’ provato poi che [REDACTED] come meglio si illustrerà di seguito, concluse un accordo ed intrattenne rapporti con coloro che depositarono nei locali aziendali l’ingente quantità di balle di stracci cui i testi hanno fatto riferimento e che risultano dalle fotografie prodotte e che [REDACTED] non fu estranea a tale vicenda.

Dalla deposizione del teste [REDACTED] è provato ancora che [REDACTED] pur non rivestendo alcuna carica formale all’interno della società [REDACTED], chiese al testimone di



assumere temporaneamente il ruolo, solo formale, di amministratore della società, promettendogli un compenso. Tale condotta conforta ulteriormente il ruolo della [REDACTED] all'interno del gruppo [REDACTED]: anche a [REDACTED], così come a [REDACTED], in definitiva, si attagliano, alla luce dell'esperita istruttoria, "quei caratteri di dominio e gestione e compartecipazione propri del rapporto sociale diretto", allegato dalla parte ricorrente, "come pure e gradatamente quello di un aperto ed inequivocabile subentro alla posizione" di [REDACTED] [REDACTED] "sia in quanto socio della [REDACTED], sia in quanto cessato, per morte, titolare della ditta individuale, e quindi quel carattere di partecipante alla Comunione Ereditaria costituita con il [REDACTED] in morte del [REDACTED], per proseguirne l'attività, non solo e sostanzialmente quale socio della supersocietà, ma anche e formalmente quale imprenditore in proprio" (pag. 20 della memoria illustrativa finale della parte ricorrente).

Anche nei rapporti esterni le varie entità che costituivano il gruppo [REDACTED] si presentavano in modo unitario.

Dai documenti prodotti dalla parte ricorrente, dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] in sede di interrogatorio formale e dalle deposizioni dei testimoni (v. in particolare quelle dei testi [REDACTED]), risulta provato che la sede effettiva delle due società fallite e dell'impresa individuale di [REDACTED] (e poi della Comunione Ereditaria) era



collocata a [REDACTED] (Ferrara), in via [REDACTED], ove il curatore ha rinvenuto la documentazione relativa alla gestione delle tre entità formali, ove erano collocati gli automezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto per conto terzi, ove si trovava un grande magazzino in cui era depositata la merce affidata dai clienti ed ove i dipendenti delle singole entità si recavano per svolgere la propria attività lavorativa.

Come rilevato e documentato dalla parte ricorrente, inoltre, i protagonisti della vicenda, anche a livello comunicativo, presentarono la complessiva organizzazione imprenditoriale come un unico soggetto operante sul mercato, utilizzando il nome di "[REDACTED]", "[REDACTED]", "[REDACTED]" o "[REDACTED]" indistintamente per l'attività svolta delle tre entità formali, usando uno stesso "logo" distintivo sui biglietti da visita, sulle fatture e sugli automezzi (v. i documenti n. 19 e 20) e riportando sulla carta intestata, sulle fatture e sui biglietti da visita il medesimo indirizzo, il medesimo numero telefonico, il medesimo numero di fax, il medesimo indirizzo u.r.l. ed i medesimi indirizzi *e-mail* (v. il documento n. 20).

Le tre entità avevano anche una comune pagina di "Facebook", in cui sono reperibili foto di automezzi recanti, con grande evidenza, il logo "[REDACTED]", alcuni dei quali formalmente intestati alla [REDACTED] (v. quanto evidenziato al riguardo a pagina 10 del ricorso e il documento n. 20).



Come rilevato dalla parte ricorrente, dunque, i nomi e i loghi che identificavano indistintamente l'intera organizzazione imprenditoriale costituita dalle tre entità formali, erano utilizzati in tutte le manifestazioni esterne delle stesse, affinché fosse nota a clienti, fornitori, banche ed in genere ai soggetti con cui esse si rapportavano, la comune appartenenza delle tre entità ad un'unica struttura, che perseguiva un unico e comune scopo sociale, attraverso un'unica amministrazione ed un'unica organizzazione.

Sia la [REDACTED], sia la società [REDACTED], sia l'impresa individuale di [REDACTED], sia infine la Comunione Ereditaria hanno sempre esercitato la medesima attività di autotrasporto di merci per conto terzi (v. i documenti n. 3, 5 e 6 della parte ricorrente) ed il principale cliente delle entità formali è sempre stata la società [REDACTED] di Copparo, per la quale tutte e tre le imprese hanno sempre effettuato prestazioni di autotrasporto e di stoccaggio. Le imprese hanno inoltre gestito in comune anche altri clienti, a seconda delle circostanze e della disponibilità di uomini e mezzi (fatti questi non contestati; v. comunque al riguardo i documenti dal n. 10 al n. 12 e i documenti n. 14 e 15 della parte ricorrente).

Il gruppo [REDACTED] dunque, è sempre stato gestito come un'unica impresa, indipendentemente dal fatto che fosse composto da più entità nominalmente distinte.



Tale gestione unitaria risulta evidente dal comune utilizzo, strutturalmente organizzato, dei beni e delle risorse umane e materiali di cui disponeva il gruppo, che avveniva in modo incurante della formale riconducibilità di tali beni e risorse all'una o all'altra delle singole imprese coinvolte.

In particolare, quanto alle risorse umane e materiali e all'uso dei beni, risulta provato che i dipendenti, a prescindere da quale fosse il loro formale datore di lavoro, svolgevano le loro specifiche mansioni a beneficio di tutte le imprese del gruppo e che vi era un comune utilizzo da parte delle imprese del gruppo dei beni e delle risorse materiali formalmente facenti capo alle singole entità.

Ciò risulta provato, oltre che dalle menzionate dichiarazioni al legale *ex artt. 327 bis e 391 bis* del cod. proc. pen. (documento n. 31 della parte ricorrente), in parte, dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] in sede di interrogatorio formale, nel corso del quale il resistente ha affermato, fra l'altro, che i dipendenti della società [REDACTED] venivano utilizzati anche nell'azienda agricola di famiglia e che i rimorchi venivano utilizzati da tutti i dipendenti del gruppo, senza distinzione quanto all'appartenenza formale, ed in modo compiuto, dalle deposizioni testimoniali.

Al riguardo il teste [REDACTED], dipendente dell'impresa individuale, oltre a confermare quanto detto dal resistente a proposito dell'utilizzo di alcuni dipendenti nell'azienda agricola



dei [REDACTED] ha riferito che nello svolgimento delle sue mansioni egli si coordinava con gli altri autisti delle altre imprese del gruppo [REDACTED], in tutto circa una ventina, che gli ordini relativi ai viaggi degli autoveicoli venivano dati dall'ufficio "senza alcuna distinzione fra le varie società ed impresa individuale del gruppo [REDACTED]" e che all'autoveicolo affidato a ciascun autista "volta per volta venivano agganciati i rimorchi della società e dell'impresa individuale del gruppo [REDACTED], senza distinzione quanto alla provenienza".

Il teste [REDACTED] ha riferito che egli lavorava non solo per la società di cui era formalmente dipendente, ossia la [REDACTED] s.r.l., ma "anche per la società o l'impresa del gruppo [REDACTED]", e più precisamente "come meccanico" riparava "gli autoveicoli di pertinenza di tutte le imprese del gruppo [REDACTED]". Il teste ha aggiunto che lavorò anche per l'impresa agricola del [REDACTED] dando da mangiare agli animali e riparando i trattori e che "i dipendenti di ciascuna delle imprese del gruppo [REDACTED] svolgevano i loro lavori e le loro mansioni anche per imprese del gruppo diverse da quella di cui erano formalmente dipendenti". Il testimone ha poi dichiarato, quanto all'uso degli automezzi, che di regola ciascun dipendente usava quello a lui assegnato e che quando ciò non era possibile, ad esempio perché il veicolo era guasto, "il dipendente utilizzava automezzi di pertinenza di altre società o impresa del gruppo".



Il teste [REDACTED] ha riferito che “all’interno del piazzale del complesso immobiliare [REDACTED] venivano utilizzati promiscuamente gli automezzi appartenenti alla due società e all’impresa individuale del gruppo”, che il testimone utilizzava l’automezzo assegnatogli e che non sapeva se anche “gli altri dipendenti utilizzassero per i trasporti esclusivamente l’automezzo assegnato loro o se utilizzassero anche promiscuamente i veicoli delle altre società o imprese del gruppo”.

La teste [REDACTED] ha poi riferito di aver appreso dalle colleghe che “la contabilità delle società e dell’impresa del gruppo [REDACTED] veniva tenuta unitariamente senza alcuna distinzione fra le aziende” ed ha dichiarato che “dalla lettura della documentazione relativa ai trasporti” risultava che “gli autisti non utilizzavano sempre gli stessi mezzi e che capitava talvolta che usavano mezzi diversi appartenenti alle diverse società o impresa individuale”.

Il teste [REDACTED] dipendente della [REDACTED], ha dichiarato, all’udienza del 25 gennaio 2022, che “non sempre venivano utilizzati per i trasporti del materiale autisti ed automezzi della [REDACTED]”, che “talvolta venivano usati autisti ed automezzi della società [REDACTED] e della ditta individuale [REDACTED] e poi della comunione ereditaria” e che “non vi era alcuna distinzione fra attrezzi di lavoro e materiale della società e dell’impresa individuale del gruppo



██████████”, tant’è che il teste poteva “utilizzare indifferentemente attrezzature e beni delle società e dell’impresa individuale”.

Il curatore dei due fallimenti ha inoltre allegato e provato, all’esito dell’istruttoria, altre condotte di ██████████ già amministratore unico, da ultimo, della ██████████ e componente della Comunione Ereditaria per successione al padre ██████████, le quali dimostrano ulteriormente il fatto che le imprese del gruppo ██████████, costituendo di fatto un unico soggetto imprenditoriale, hanno sempre utilizzato in comune i fattori della produzione, dipendenti compresi, indipendentemente dall’appartenenza a questa o quella formale entità imprenditoriale, e che ciò è avvenuto anche dopo il fallimento della ██████████, prima, e della ██████████, poi.

Dai documenti prodotti dalla parte ricorrente (ed in particolare dalle dichiarazioni rese all’avv. ██████████ ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *bis* del cod. proc. pen., documento n. 31) e dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del presente procedimento, risulta che ██████████ che era stato inizialmente nominato custode dei beni inventariati dei fallimenti della ██████████ e della ██████████, ha dapprima occultato l’esistenza di autoveicoli del compendio fallimentare e poi se ne è appropriato e ne ha disposto. Si tratta, in particolare, dell’automezzo ██████████ e dell’autovettura ██████████, che furono utilizzati dal resistente fino al settembre 2020 (v. il documento n. 26 della



parte ricorrente, da cui risulta che il resistente “è stato controllato” dai carabinieri di Copparo “a bordo del veicolo

[REDACTED]

In particolare, i testimoni [REDACTED] e [REDACTED] hanno riferito di avere visto i due veicoli presso la sede del gruppo [REDACTED] fino al settembre 2020 e da un certo momento in poi di non averli più visti. Il teste [REDACTED], inoltre, ha dichiarato di aver visto l'autovettura [REDACTED] “nel capannone”, di averla “vista usare da [REDACTED]” e “ad un certo punto” di non averla più vista. Lo stesso teste ha riferito che [REDACTED] [REDACTED], ogniqualvolta sapeva che sarebbe arrivato il curatore, gli diceva “che doveva spostare l'autovettura e portarla a casa perché sarebbe venuto in azienda il curatore del fallimento” e che in tali occasioni il [REDACTED] andava “a casa del [REDACTED] per riportarlo in azienda”. Il teste ha proseguito ricordando che una domenica era andato a dare da mangiare ai cani nel complesso immobiliare di [REDACTED], che in quell'occasione, presente anche [REDACTED], vide “che due persone” con accento straniero “erano venute a ritirare l'autovettura [REDACTED], che una delle due si avvicinò a [REDACTED] con un pugno chiuso, aprì il pugno su una mano del [REDACTED], probabilmente “per consegnarli dei soldi” ed entrambe se ne andarono con l'auto. Il testimone ha poi riferito, confermando la circostanza capitolata *sub* n. 13, che [REDACTED] e [REDACTED] dipendenti della società



██████████ s.r.l., avevano in uso gli automezzi ██████████
targato ██████████ e ██████████ targato ██████████
del compendio del fallimento della società ██████████ s.r.l., di cui si
servivano nel loro lavoro per l'azienda agricola di cui è titolare
██████████ sita in ██████████
6/c.

Il curatore fallimentare ha contestato altresì a ██████████
██████████ l'indebito utilizzo del capannone posto nel complesso
aziendale di via ██████████

Dagli atti e dai documenti prodotti risulta: a) che il
curatore del fallimento della ██████████, appena
nominato, si recò in data 3 agosto 2020 presso la sede aziendale
e constatò che all'interno del capannone era depositato un certo
numero di "balle di stracci", imballate e ordinatamente stoccate;
b) che sentito dal curatore, ██████████ riferì che si trattava
di materiale in deposito di cui la ██████████ (al tempo non ancora
fallita ed affittuaria dell'azienda della ██████████
██████████) curava lo stoccaggio e che sarebbe rimasto nel
magazzino ancora per pochi giorni, in quanto chi lo aveva
depositato lo avrebbe di lì a poco ritirato; c) che tale situazione
tuttavia, nonostante le plausibili giustificazioni del ██████████,
perdurò immutata fino al 30 settembre 2020, allorchè il curatore
redasse e sottoscrisse, unitamente a ██████████, il verbale di
formale riconsegna dell'azienda a seguito dell'autorizzato
recesso dal contratto di affitto d'azienda, della quale il resistente



fu provvisoriamente nominato custode; d) che nel dicembre 2020, allorchè il curatore si recò nuovamente nella sede aziendale di via [REDACTED], questa volta nella nuova veste di curatore del fallimento della [REDACTED] constatò che la quantità di balle di stracci stoccate ed ammassate *in loco* era di gran lunga aumentata; e) che [REDACTED], interrogato dal curatore il 18 dicembre 2021 ed il 3 marzo 2021, non fornì spiegazioni chiare e precise, omettendo di riferire con certezza anche chi gli avesse consegnato le balle di stracci e non essendo in grado di documentare l'operazione sulla scorta di documenti contrattuali e contabili almeno formalmente adeguati; f) che, poiché l'operazione, riguardante almeno quattro o cinquemila balle di stracci, risultava essere stata effettuata "in nero" e poiché non era possibile comprendere se il materiale fosse costituito realmente da balle di stracci o da rifiuti, il curatore inviò in data 31 dicembre 2020 una dettagliata relazione al Comando dei Carabinieri di Copparo, nella quale venivano forniti una ricostruzione dei fatti e i nominativi delle persone che avevano presumibilmente partecipato all'operazione; g) che a seguito dell'invio di tale relazione, fu elevato in data 10 marzo 2021 un verbale di sequestro preventivo *ex art. 321, co. 3 bis*, del cod. proc. pen. e venne aperto un procedimento penale tuttora in corso (v. pag. 36, 37 e 38 del ricorso e documenti n. 21, 22, 23 e 24 della parte ricorrente).



██████████ in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che presso la sede operativa del gruppo ██████████ esistevano alcune “balle di stracci”, ma ha precisato di poter riferire dell’esistenza e dello scarico di tale materiale solo fino al 12 ottobre 2020, perché poi fu posto agli arresti domiciliari. Lo stesso resistente ha negato di aver ricevuto personalmente lo scarico del materiale, di aver dato disposizioni circa lo stoccaggio, di aver gestito la relativa documentazione e di aver ricevuto i pagamenti da parte delle persone che avevano portato le balle di stracci ed ha affermato che “c’era un’altra persona, ossia il Sig. ██████████, che riceveva lo scarico del materiale” e che era colui con il quale lo stesso ██████████ per conto della ██████████, aveva stipulato il contratto per il deposito del materiale, che doveva essere una “quantità minima” e che avrebbe dovuto essere poi spedito in un luogo sconosciuto al resistente.

La versione dei fatti fornita dal ██████████ è in contrasto con gli accertamenti del curatore, con i documenti prodotti e con le deposizioni testimoniali.

Del trasporto delle balle di stracci su incarico di ██████████ ██████████, dell’esistenza dell’ingente quantitativo di materiale nel capannone della sede del gruppo ██████████ dell’”affitto” da parte di ██████████ di una parte del capannone per la collocazione del materiale e della circostanza che anche ██████████ era talora presente al momento della ricezione del materiale hanno



riferito in particolare i testi [REDACTED]
[REDACTED]

Più precisamente, il teste [REDACTED] ha dichiarato di aver ricevuto da [REDACTED] nell'agosto 2020, l'incarico di recarsi in provincia di Verona per ritirare delle balle di scarto di materiale tessile e di portarle presso il complesso immobiliare di via [REDACTED] ed ha precisato di avere eseguito 11 trasporti, con carichi di circa 24-25 tonnellate per volta. Lo stesso teste ha confermato che la fotografia prodotta dalla parte ricorrente a pagina 20 del documento n. 37 raffigura le balle di materiale di scarto cui egli ha fatto riferimento nel corso della deposizione.

Il teste [REDACTED] ha riferito che dello scarico del materiale si occupò [REDACTED], ma anche [REDACTED], prima di essere posto agli arresti domiciliari e che la [REDACTED] era presente in ufficio, dal quale talvolta usciva, per recarsi nel piazzale, ove parlava con il [REDACTED]

Anche il teste [REDACTED] ha confermato che prima che fosse posto agli arresti domiciliari, anche [REDACTED] era “presente a ricevere lo scarico del materiale” tessile, costituito da stracci.

Il teste [REDACTED] ha pure confermato il trasporto delle balle di stracci ed ha precisato di avere eseguito lui stesso all'incirca “una decina di viaggi”, mentre il teste [REDACTED] ha confermato l'esistenza del materiale raffigurato nella predetta fotografia.



Il teste [redacted] i infine ha riferito che nel 2020 [redacted] gli disse “di aver affittato a un certo [redacted] e a un certo [redacted] una parte del capannone per collocarvi delle balle di stracci che avrebbero poi dovuto essere ricaricate e spedite”. Il testimone ha poi dichiarato che “verso fine agosto iniziarono a trasportare queste balle in una parte del capannone”, che “inizialmente a ricevere i camion c'erano le due persone” indicate, [redacted], nonchè [redacted], che in seguito è capitato che pure il teste, “su richiesta di [redacted]”, ricevette il carico, che “anche altri dipendenti ricevettero i carichi”, fra i quali il [redacted] che il materiale in questione è quello raffigurato nella fotografia contenuta nel documento n. 37 di parte ricorrente e che in un'occasione, recatosi in ufficio, il teste vide che [redacted] e [redacted] si erano recati “insieme alla sig.ra [redacted] nell'ufficio che già fu di [redacted] e avevano chiuso la porta”.

A prescindere dalla questione dell'illiceità delle condotte del resistente, ciò che rileva in questa sede, come evidenziato dalla parte ricorrente, è l'utilizzo e la gestione di beni formalmente nella disponibilità di una delle imprese del gruppo [redacted] da parte di un'altra componente del gruppo stesso, in perfetta continuità, anche dopo i dichiarati fallimenti della [redacted] [redacted] e della stessa [redacted] con quanto accadeva in precedenza.



La parte ricorrente ha prodotto inoltre, con note di deposito del 2 e del 28 marzo 2022, copia di due verbali di contestazione, entrambi in data 16 febbraio 2022, elevati a carico del resistente [REDACTED], per aver tratto in data 23 ottobre 2019 e in data 29 novembre 2019 due distinti assegni bancari poi non onorati. Entrambi i verbali sono rivolti anche alla società fallita [REDACTED] “in qualità di obbligato in solido”, ai sensi dell’art. 6, co. 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto il rapporto di conto corrente sul quale gli assegni impagati erano stati tratti era intestato alla società fallita e non a [REDACTED] personalmente. Quest’ultimo quindi, pur non ricoprendo, nell’ambito della [REDACTED] s.n.c., la veste formale di socio, né di amministratore, firmava assegni per la società, ponendo quindi in essere un’attività di sicura rilevanza ai fini dell’attribuzione di fatto di poteri gestori della società fallita ed in relazione all’evidente commistione fra le gestioni delle entità che costituivano il gruppo [REDACTED]

La sostanziale gestione comune delle risorse economiche e finanziarie a disposizione delle diverse imprese del gruppo [REDACTED] ha comportato, dal punto di vista contabile ed amministrativo, come evidenziato dalla parte ricorrente, il ricorso alla fatturazione fra le entità formali del gruppo - che è stata operata in misura assai rilevante, sia quanto al numero di fatture infragruppo emesse (diverse migliaia), sia quanto agli importi complessivi delle stesse (diversi milioni) - e quindi



anche a rilevanti movimentazioni di denaro fra le medesime imprese.

I documenti prodotti dalla parte ricorrente al riguardo (documenti dal n. 10 al n. 14) e gli esiti dell'esame compiuto dal curatore, riassunti a pagina 16 e 17 del ricorso, non sono stati contestati dai resistenti. Dalla documentazione allegata risulta, in particolare, che la relevantissima quantità di transazioni avvenute è ascrivibile non solo a fatture emesse e ricevute fra le entità formali del gruppo, ma anche a moltissime mere movimentazioni di denaro senza neppure una giustificazione a livello formale. E' significativo poi il fatto che il curatore abbia accertato che numerose fatture emesse da un'entità del gruppo nei confronti di clienti terzi siano state incassate non già dall'emittente la fattura, ma da un'altra delle entità del gruppo, così come significativa è la circostanza che siano risultati da parte di una delle entità numerosi pagamenti a fornitori o banche per debiti gravanti su un'altra delle entità del gruppo [REDACTED]. Tali emergenze documentali provano anch'esse l'unitaria e comune gestione delle finanze delle imprese appartenenti al gruppo, la cui documentazione amministrativa veniva gestita, raccolta e fisicamente archiviata suddividendola per "argomento" e non per azienda ed era custodita presso l'unica sede effettiva del gruppo a [REDACTED] (v. al riguardo quanto precisato dalla parte ricorrente a pagina 18 del ricorso, il documento ivi richiamato e le dichiarazioni rese in sede di



interrogatorio formale da [REDACTED], il quale ha sostanzialmente confermato che “la documentazione era archiviata per argomenti”, anche se con riferimento a ciascuna società o ditta individuale).

Non è stato contestato dai resistenti neppure l’esame compiuto dal curatore con riferimento alle risultanze contabili del triennio 2018-2020, dal quale emerge l’emissione, la ricezione e la contabilizzazione di moltissime fatture e delle correlate movimentazioni finanziarie, per lo più qualificate da causali quali “giroconto”, “compensazione partite” e simili, che evidenziano sostanzialmente una mera gestione comune di risorse, passività e flussi, la quale rappresenta, come rilevato dalla parte ricorrente, “la più chiara dimostrazione del livello di coinvolgimento organizzativo e di partecipazione funzionale di ciascuna entità formale nella, pure comune, attività di impresa del Gruppo” (pag. 20 del ricorso; v. altresì i documenti già richiamati e la schematizzazione delle risultanze della contabilità esposta a pagina 22, 23, 24 e 25 del ricorso introduttivo).

Dall’espletata istruttoria è possibile dunque ritenere provato che fra tutte le tre formali entità del gruppo [REDACTED] (ossia la [REDACTED], la [REDACTED] e l’impresa individuale, poi divenuta la Comunione ereditaria), sono intercorsi intricati e strettissimi rapporti, confermati anche dalla stipulazione in data 30 ottobre 2019 del già menzionato contratto di affitto d’azienda fra la [REDACTED] e



la [REDACTED] (per il quale si richiama quanto esposto a pagina 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del ricorso) e che fanno emergere l'esistenza di una vera e propria "supersocietà" di fatto, di cui le medesime entità hanno fatto parte. Essa è caratterizzata da: I) unicità di attività; II) unicità di amministrazione; III) unicità di sede; IV) utilizzo comune di tutti i fattori della produzione, dipendenti compresi, indipendentemente dall'appartenenza a questa o a quella ("formale") entità imprenditoriale; V) unicità di fornitori e clienti; VI) unicità di strumenti contabili gestionali (non è stato contestato l'assunto della parte ricorrente, secondo cui, per quanto riguarda l'assistenza contabile, amministrativa e fiscale, tutte le entità aziendali componenti il gruppo [REDACTED] erano seguite dallo Studio del rag. [REDACTED], che, in accordo con tutti i sostanziali gestori delle imprese del gruppo, aveva demandato l'esecuzione pratica dell'assistenza contabile, ossia registrazione dei documenti ed aggiornamento della contabilità, per tutte le entità alla sua collaboratrice [REDACTED], che svolgeva tale attività presso gli uffici della comune sede aziendale di [REDACTED], mentre l'attività di redazione dei bilanci e predisposizione delle dichiarazioni fiscali veniva svolta dal Rag. [REDACTED] stesso, come confermato anche dalla teste [REDACTED]); VII) unicità di consulenti e professionisti, posto che oltre ai suddetti professionisti, anche gli avvocati, i geometri, gli ingegneri e gli altri professionisti cui il gruppo via via si rivolgeva, svolgevano la loro attività per tutte le



(formalmente) diverse entità imprenditoriali (v. al riguardo anche le fatture emesse dai professionisti nei confronti delle diverse imprese del gruppo, documento n. 29 della parte ricorrente); VIII) utilizzo comune delle risorse finanziarie, indipendentemente dalla (“formale”) entità imprenditoriale che le avesse prodotte.

A tale ultimo riguardo, la parte ricorrente ha dato conto e documentato, come evidenziato da ultimo nella memoria illustrativa autorizzata, “un continuo scambio di fatture infragruppo, che generavano rilevanti situazioni di reciproci crediti e debiti - finalizzate anche a fronteggiare, mano mano che si manifestavano, le varie necessità finanziarie delle tre formali entità” - che inducono pertanto a riscontrare “l’esistenza di una unica e superiore entità collettiva, una supersocietà di fatto come si è detto, che sul piano formale ha sempre agito attraverso una struttura fenomenologicamente più complessa in quanto articolata nelle tre distinte formali entità più volte menzionate, tutte comunque riconducibili a soggetti strettissimamente legati da vincoli familiari (due fratelli ed il figlio di uno di loro) e, almeno dopo l’estate 2019, sicuramente riconducibili anche alla moglie dell’unico fratello coniugato, in quanto parte della Comunione ereditaria costituita in nome di quest’ultimo” (pag. 32 della predetta memoria).

Quanto in particolare alla più volte menzionata Comunione Ereditaria costituita da [REDACTED] e da



██████████, si osserva che il curatore ha accertato che nella causale di alcune operazioni di pagamento da parte della società ██████████ s.r.l., viene espressamente indicato che il pagamento stesso viene effettuato per conto della Comunione Ereditaria, che risulta costituita con effetto dal 26 dicembre 2019, come si ricava dal certificato di attribuzione di codice fiscale e partita IVA alla “Comunione Ereditaria ██████████” da parte dell’Agenzia delle Entrate datato 13 gennaio 2020 (v. il documento n. 7 della parte ricorrente).

A seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni che compaiono in calce al predetto documento, il Tribunale ha disposto una c.t.u. grafologica e la c.t.u. designata, dott.ssa ██████████ dopo accurata analisi, ha accertato che “la sottoscrizione che compare sul documento n. 7 della parte ricorrente è riconducibile alla mano di ██████████” (v. la c.t.u. in data 1° marzo 2022 depositata agli atti).

Del tutto irrilevante è l’assunto svolto dal resistente nella memoria illustrativa finale, nella quale ██████████, pur non contestando gli esiti della perizia, ha sostenuto che la sottoscrizione “è stata evidentemente apposta dallo stesso in maniera del tutto inconsapevole”, come sarebbe dimostrato dal fatto che “in prossimità della firma” compare “una croce parzialmente cancellata necessaria “per segnalare la collocazione di apposizione” (Pag. 7 Relazione grafologica)” (pag. 7 dell’atto difensivo). Come rilevato dalla parte ricorrente nella memoria di



replica finale, è ben possibile che qualcuno, magari proprio l'intermediario autorizzato che provvede al deposito telematico del documento presso l'ufficio fiscale, abbia indicato al resistente, mediante apposizione della crocetta, il punto preciso in cui firmare, ma è certo che l'assunzione della paternità del documento che la firma del resistente attesta non fu affatto casuale, né tanto meno inconsapevole, anche perché il dato documentale coincide con le altre risultanze istruttorie.

Risulta dunque provato che [REDACTED] quale erede di [REDACTED], manifestò inequivocabilmente per iscritto la volontà di proseguire l'attività di "trasporto merci su strada" (v. pag. 1 del menzionato documento) precedentemente svolta dal padre [REDACTED], circostanza questa che risulta pienamente confermata dalla contabilità dell'impresa individuale, nella quale trovano collocazione operazioni compiute o comunque riferibili a soggetto diverso da [REDACTED]

Il curatore ha inoltre accertato e documentato che con effetto dal 27 dicembre 2019 i dipendenti dell'impresa individuale sono stati assunti con passaggio diretto dalla Comunione Ereditaria, al fine di proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività imprenditoriale del *de cuius* e che la Comunione Ereditaria si è avvalsa anche del lavoro di dipendenti forniti da agenzie di lavoro interinale (v. pag. 32 e 33 del ricorso ed il documento n. 28 della parte ricorrente).



Dalla contabilità dell'impresa individuale di [REDACTED] [REDACTED] risulta inoltre che la Comunione Ereditaria ha continuato ad utilizzare gli automezzi di cui si serviva l'impresa del defunto, sia quelli di proprietà, sia quelli detenuti in forza di contratti di leasing (v. il libro giornale della Comunione Ereditaria, documento n. 10 della parte ricorrente). Dal libro giornale dell'impresa individuale per l'anno 2020, relativo alla Comunione Ereditaria (posto che il titolare dell'impresa individuale [REDACTED] era all'epoca già deceduto), risulta più volte menzionata, nelle causali delle varie operazioni, la stessa Comunione Ereditaria ed emergono oltre settanta movimenti (che giungono sino al maggio 2020), tutti sistematicamente attestanti, in sintesi, che era la [REDACTED], della quale [REDACTED] era amministratore unico, a pagare i debiti della Comunione Ereditaria.

Un altro elemento significativo della prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale da parte della Comunione Ereditaria è costituito dai tentativi posti in essere dai dipendenti di quest'ultima di ottenere il pagamento dei loro crediti per retribuzioni e t.f.r. non corrisposti, insinuandosi al passivo del fallimento dell'impresa individuale (v. il documento n. 8 della parte ricorrente).

Non si può poi mancare di sottolineare come entrambi i resistenti, [REDACTED] e [REDACTED], si siano costituiti nel presente procedimento "in qualità di eredi legittimi del Sig.



██████████' (v. pag. 2 della memoria di costituzione), circostanza questa rilevante a sensi dell'art. 475, co. 1, del cod. civ.

Anche l'esperita istruttoria orale ha dato conferme in ordine all'esistenza della Comunione Ereditaria e alla sua operatività in continuità con l'impresa individuale ██████████
██████████ dopo il decesso del titolare.

Il teste ██████████ infatti, all'udienza del 25 gennaio 2022 ha affermato che ██████████, dopo la morte del padre, gli riferì "della costituzione della comunione ereditaria" ed ha aggiunto che nelle "buste paga era indicato come datore di lavoro l'impresa individuale ██████████ fino al 25 dicembre 2019 e poi Comunione ereditaria nel periodo successivo, dal 26 al 31 dicembre". Anche il teste ██████████, alla stessa udienza del 25 gennaio 2022, si è senza esitazioni riferito alla Comunione Ereditaria, includendola nel complesso delle entità formanti l'unico centro di imputazione di interessi economici di cui si tratta. Il testimone ha infatti riferito che "talvolta venivano usati autisti ed automezzi della società ██████████ s.n.c. e della ditta individuale ██████████; e poi della comunione ereditaria". E' evidente quindi che anche nella visione delle maestranze del gruppo ██████████ il fenomeno successorio si è manifestato senza possibilità di equivoci.

Quanto poi a ██████████, è vero, come ha evidenziato la parte resistente nella memoria illustrativa finale,



che i testimoni escussi, anche a seguito del confronto disposto con quelli che avevano reso dichiarazioni parzialmente discordanti, non hanno saputo confermare in modo certo di aver avuto diretta conoscenza del fatto che la resistente impartiva direttamente ai dipendenti e collaboratori aziendali disposizioni per lo svolgimento dell'attività delle varie entità del gruppo

██████████

E' anche vero però che dalle deposizioni testimoniali risulta provato, come si è già evidenziato, il ruolo attivo e determinante di ██████████ nella breve vita della Comunione Ereditaria, desumibile dalla costante presenza in azienda, dai pagamenti dei debiti aziendali eseguiti, dalla partecipazione alle riunioni con i consulenti ed i professionisti del gruppo riguardanti l'organizzazione aziendale e dagli accordi presi con il ██████████ per il subentro di quest'ultimo nella carica di amministratore della società ██████████ ricoperta dal figlio.

Rileva il Tribunale, in diritto, che ai sensi dell'art. 147, co. 4, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, possono essere dichiarati falliti in estensione i soci palesi od occulti illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo.

Pacificamente acquisito è inoltre il principio giuridico per cui possono fallire anche le società irregolari o di fatto, i cui componenti esercitano un'impresa collettiva, pur senza aver mai formalizzato per iscritto un contratto sociale, che comunque



sussiste e risulta non da un documento, ma da fatti concludenti, e cioè da fatti e comportamenti che, facendo emergere l'*affectio societatis*, la costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti, finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica e la partecipazione agli utili e alle perdite, siano tali da evidenziare, per la loro sintomaticità e concludenza, l'esistenza della società anche nei rapporti interni. La società di fatto va considerata quale società in nome collettivo, che si definisce irregolare, perché non iscritta nel registro delle imprese.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento "aliunde", mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"*affectio societatis*", cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi; peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297



c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società. Tali accertamenti, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici” (così Cass., sez. VI-1, ord. 5 maggio 2016, n. 8981, citata dalla parte ricorrente, nonché Cass., sez. I, ord. 16 dicembre 2019, n. 33230).

Nella fattispecie in esame, le imprese facenti parte del gruppo [REDACTED] e le persone fisiche che ne erano socie costituivano una vera e propria società di fatto o irregolare, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Le imprese del gruppo [REDACTED] hanno infatti operato nel corso degli anni come un'unica grande impresa, con unicità di gestione e coincidenza di interessi. L'istruttoria esperita consente infatti di ritenere sussistente una sostanziale unicità del soggetto economico (la famiglia [REDACTED]), l'unicità dell'amministrazione ([REDACTED] [REDACTED], i figli [REDACTED] e dopo la morte del marito [REDACTED]), la gestione comune dei beni (e più in generale di tutte le risorse) organizzati per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla proprietà o dalla formale riferibilità all'una o all'altra singola impresa, un'assetto organizzativo del gruppo, che prevedeva, come evidenziato dalla parte ricorrente, la divisione dei ruoli non per singola impresa,



ma per singola categoria di funzioni svolte, indipendentemente da quale fosse l'impresa beneficiaria di quella funzione ed indipendentemente da quale fosse l'impresa datrice di lavoro del dipendente che tale funzione svolgeva ed infine l'unicità della comune gestione delle finanze del gruppo.

Pacifica è inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità del fallimento in estensione *ex art.* 147, co. 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, anche dei soci che siano società, atteso che nella fattispecie disciplinata dalla norma devono farsi rientrare tutte le ipotesi in cui, dopo il fallimento di un imprenditore, sia esso persona fisica o società, risulti che l'attività dalla stesso esercitata fosse in realtà riferibile ad una società partecipata anche da altri soggetti.

Si deve poi ritenere ammissibile che una società di capitali – nella fattispecie la ██████████ s.r.l. – possa essere parte di una società di fatto e che quindi il fallimento di quest'ultima determini anche il fallimento dell'altra. La giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile e quindi fallibile una società di fatto di cui sia socia una società di capitali ed ha affermato che, “accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, 1.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza”, atteso che “la partecipazione di



una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.” (così Cass., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095, e nello stesso senso Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507).

Accertata l'esistenza della Comunione Ereditaria composta da [REDACTED] e [REDACTED], quali chiamati alla successione di [REDACTED], titolare deceduto dell'omonima impresa individuale e la cui eredità è stata accettata dal figlio e dalla moglie (v. al riguardo quanto da ultimo evidenziato dalla parte ricorrente a pagina 36 e 37 della memoria illustrativa finale), i quali hanno altresì proseguito, sotto la forma della Comunione Ereditaria, l'attività imprenditoriale del *de cuius*, anche per ciò che attiene alla sua partecipazione alla “supersocietà” di fatto, rileva il Tribunale che la Comunione Ereditaria deve essere qualificata come una società di fatto non regolarizzata, e più precisamente una società in nome collettivo irregolare, non essendovi dubbio, come si è già osservato, che essa abbia svolto l'attività commerciale precedentemente svolta dall'impresa individuale, alla quale è



subentrata con decorrenza dalla morte di [REDACTED] (v. al riguardo il più volte menzionato documento n. 7, costituito dal certificato di attribuzione alla “Comunione Ereditaria [REDACTED] [REDACTED]” del numero di partita IVA e del codice fiscale, nel quale l’ente viene ricondotto, quanto al “Tipo soggetto”, alle “Società semplici, irregolari o di fatto”).

Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “lo sfruttamento, da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità” (Cass., sez. lav., ord. 2 novembre 2020, n. 24197, citata dalla parte ricorrente).

La Comunione Ereditaria è dunque fallibile, così come lo sono [REDACTED] e [REDACTED], che ne sono soci ed amministratori illimitatamente responsabili.

Quanto infine al presupposto dell’insolvenza, la giurisprudenza di legittimità rileva che, “ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci,



rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante” (così Cass., sez. VI-1, ord. 4 marzo 2021, n. 6030).

Nel caso di specie sussiste l'insolvenza del gruppo [REDACTED] ossia della “supersocietà” di fatto, posto che le due società e l'imprenditore individuale che partecipavano a quest'ultima sono già stati dichiarati falliti (e quindi per costoro è già stata accertata l'insolvenza) e che la Comunione Ereditaria, succeduta all'imprenditore individuale fallito, è in grave crisi economica e finanziaria fin dalla sua nascita. Essa infatti, come evidenziato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del procedimento, è sorta “già irreversibilmente decotta, essendo gravata dai debiti del suo dante causa per successione, sia quelli propri sia quelli derivanti dalla responsabilità illimitata assunta per la [REDACTED]” (pag. 47 del ricorso). Non è inoltre contestato il fatto, allegato nel ricorso, che da mesi il gruppo [REDACTED] e quindi, in esso, la Comunione Ereditaria, non svolgeva più in pratica alcuna attività e che quest'ultima è gravata da ingenti debiti nei confronti dei suoi dipendenti, che nel corso del 2020 si sono peraltro dimessi.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società di fatto composta dalle due società già fallite e dalla Comunione Ereditaria [REDACTED] [REDACTED] società di fatto, nonché di quest'ultima, di cui sono soci illimitatamente responsabili, e quindi fallibili, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]



P. Q. M.

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale così provvede:

a) dichiara il fallimento della società di fatto composta dalla società fallita [REDACTED]

& C. s.n.c., dalla società fallita [REDACTED] s.r.l. e dalla Comunione Ereditaria [REDACTED] società di fatto (C.F. [REDACTED]), formalmente con sede in [REDACTED]

[REDACTED] nonché di quest'ultima e dei suoi soci illimitatamente responsabili [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;

c) nomina curatore il dott. [REDACTED] con studio in Ferrara;

d) ordina alle società fallite di depositare entro il termine di tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

e) fissa per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo il giorno [REDACTED], alle ore 9,00, davanti al Giudice delegato nella stanza 53 del Tribunale;

f) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società fallite il termine



perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza fissata per la
proposizione delle domande di insinuazione.

Così deciso in Ferrara, il giorno 30 giugno 2022.

Il Presidente est.
(*dott. Stefano Giusberti*)

